

CODICE ETICO

Norme di comportamento per gli iscritti al REGISTRO DEI CONSULENTI TECNICI DEL LEGNO accreditati presso FEDERLEGNOARREDO

Premessa: il consulente iscritto al Registro si impegna ad operare nell'osservanza delle norme di comportamento di seguito riportate, pena l'esclusione secondo l'art. 7 del Regolamento del Registro dei Consulenti Tecnici del Legno:

- 1)** Il consulente iscritto che accetta un incarico deve esser certo di poterlo assolvere e deve portarlo a compimento con la competenza richiestagli e dovuta, secondo le sue personali qualificazioni professionali e nell'interesse delle parti tutte coinvolte nella vicenda.
- 2)** Prima di accettare l'incarico il consulente verificherà che l'incarico stesso rientri nella propria competenza tecnico-professionale e quindi valuterà la sussistenza delle condizioni secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro".
- 3)** Il consulente iscritto, nel corso dell'incarico, se nominato quale Consulente Tecnico d'Ufficio o comunque Consulente Tecnico "ultra partes":
 - a) dovrà evitare:
 - qualunque relazione con le parti o con loro consulenti tecnici che possa condizionare la sua indipendenza ed imparzialità;
 - qualunque interesse personale, anche se non economico, diretto o indiretto, relativo anche solo all'oggetto della controversia;
 - qualunque pregiudizio verso la questione in contestazione o verso le parti coinvolte o verso i loro eventuali tecnici;
 - di effettuare, comunicazioni ad una sola parte; anche quando questa sia l'unica destinataria avrà cura di darne conoscenza all'altra.
 - b) potrà e/o dovrà:
 - sempre suggerire e sottoporre alle parti tutte coinvolte l'opportunità e la convenienza di una soluzione conciliativa e bonaria della controversia, senza però mai manifestare o dare segno del proprio orientamento;

FederlegnoArredo

Sede/Headoffice

Foro Buonaparte, 65 • 20121 Milano

Italy • Tel +39.02.80604.1

Fax +39.02.80604.392

C.F. 97228150153

www.federlegnoarredo.it

MILANO • ROMA • BELGRADO • BRUXELLES • CHICAGO • LONDRA • MOSCA • SHANGHAI

- favorire un sereno e proficuo svolgimento dell'indagine ed evitare le operazioni e le attività che possono comportare spese inutili o superflue o comunque che possano far aumentare i costi dell'indagine tecnica in termini sproporzionati al valore della controversia stessa;
 - nel determinare il compenso per l'opera svolta dovrà riportarsi agli importi risultanti dalle disposizioni di legge sui *"compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale"*.
- 4)** Il consulente iscritto, nel corso dell'incarico, se nominato quale Consulente Tecnico di Parte dovrà:
- operare con professionalità avendo quale obiettivo il raggiungimento della verità tecnica;
 - rendersi partecipe nel favorire un sereno e proficuo svolgimento dell'indagine ed evitare le operazioni e le attività che possono comportare spese inutili o superflue o comunque che possano far aumentare i costi dell'indagine tecnica in termini sproporzionati al valore della controversia stessa;
 - nel determinare il compenso per l'opera svolta dovrà riportarsi ai compensi delle tariffe del settore professionale di appartenenza.
- 5)** Il consulente iscritto, anche al di fuori dell'incarico:
- avrà cura di non usare mai espressioni sconvenienti, irrispettose e/o offensive verso le parti o verso gli altri tecnici e/o consulenti. Nessun contrasto od opinione tecnica difforme potrà mai giustificare simile comportamento;
 - dovrà ritenersi obbligato a mantenere il più assoluto riserbo su qualsiasi notizia o informazione inerente all'incarico conferitogli o appresa nel corso dello stesso. Egli non utilizzerà mai senza espressa autorizzazione delle parti tutte coinvolte notizie o foto dei luoghi o delle vicende. Fermo quanto sopra, per fini scientifici/didattici/informativi potrà pubblicare e/o divulgare la vicenda tecnica oggetto di consulenza solo dopo la chiusura della fase processuale che riguarda la vicenda stessa, ovvero dopo la definizione della controversia se trattata di incarico assunto in sede extra processuale, e in ogni caso non dovrà mai fare menzione di nomi e riferimenti a specifici particolari.
- 6)** Il consulente iscritto che riceve incarico quale parte di un collegio deve partecipare a tutte le attività del collegio nel pieno rispetto del lavoro, della professionalità e della competenza altrui.

- 7)** Il consulente iscritto è tenuto al corretto uso del logo del Registro secondo quanto previsto dal documento "Regolamento d'uso del logo Registro dei Consulenti Tecnici del Legno".